



COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DELL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA

L O D O

sulla vertenza tra
il signor Paoloni Francesco
e
il giornale Avanti!

Fatto

Con suo ricorso del 15 marzo 1911, che si conside-
ra come integralmente allegato alla presente decisione,
e che per brevità si riassume, il sig. Francesco Paoloni
esponeva al Collegio che nel 1907 egli era stato chiama-
to a far parte della redazione dell'Avanti dove aveva
disimpegnate le rubriche delle corrispondenze italiane
e della cronaca di partito sotto la direzione dell'on.
Ferri: che in tale carica era stato confermato dall'on.
Morgari e finalmente dall'on. Bissolati, quando questi
assunse la direzione del giornale nell'ottobre 1908.
Nel 1910 il ricorrente venne incaricato di assumere il
servizio della cronaca cittadina, e in tale ufficio
venne confermato dall'on. Treves, succeduto al Bissolati
nella direzione del giornale sullo scorcio del 1910.



Aggiunge il ricorrente che nel periodo della direzione Treves molte volte avvennero degli scambi di idee fra il direttore, che non era soddisfatto del tipo di cronaca, ed esso ricorrente che gli faceva notare le molteplici ragioni di spazio, di organizzazione, di personale per cui la cronaca dell'Avanti non poteva essere diversa da quella che era.

Il giorno 5 marzo il ricorrente riceveva a casa la seguente lettera raccomandata datata dal giorno 3:

"Il servizio, anzi il non servizio odierno, corollario straordinario di un sistema di negligenze colpevoli, contro il quale non hanno valso ripetuti avichevoli richiami, diretti e indiretti, mi costringono nell'interesse del giornale a licenziarti.

"Trattandosi di licenziamento per colpa grave non ti compete nessuna indennità. L'Amministrazione tuttavia, a titolo d'indulgenza, ha deciso di assegnarti una buona uscita di L. 1000, beninteso contro ricevuta a saldo di ogni tua pretesa.

"Cordialmente ti saluto.

"firmato: G. Treves".

Occorre aggiungere che la cronaca a cui si riferisce la lettera era quella del giorno successivo alla tragedia Paternò - Trigona.

Senza entrare nel riassunto dei motivi e delle giustificazioni che il ricorrente adduce a chiarimento della sua opera professionale in quel giorno, motivi e giustificazioni che saranno, insieme alle controdedu-



zioni della parte convenuta, esaminate nella considerazione di diritto, basterà qui aggiungere che il ricorrente chiede al Collegio: primo: se gli competa la liquidazione d'una indennità, ed in quale misura: secondo: se gli competa inoltre il pagamento del mensile di marzo ed anche della intera annualità ~~in~~ in corso.

La convenuta amministrazione accettava la giurisdizione del Collegio, e in data 20 aprile presentava le sue controdeduzioni a firma dell'on. Treves direttore dell'Avanti concludendo dichiararsi il sig. Paoloni responsabile di grave colpa verso il giornale per non avere prestato congruo servizio in rapporto all'avvenimento dell'omicidio della Contessa Trigona, e per avere con ciò recato nocuo al giornale stesso: essere pertanto il licenziamento inflittogli giusto e non lesivo di alcun diritto del sig. Paoloni: essere invece da accogliere la domanda riconvenzionale che l'Avanti propone contro il ricorrente Paoloni a titolo di risarcimento del danno sofferto per colpa del Paoloni, domanda che si propone in lire una, per puro riconoscimento di principio, condannando l'Avanti al Paoloni l'ammontare reale del danno sofferto.

Il Collegio credè utile in sede istruttoria interrogare le parti per ottenere maggiori chiarimenti sui punti in contestazione: tentò anche, secondo un suo dovere statutario, di effettuare una conciliazione fra



le parti stesse: fallito tale tentativo passa ora a pronunciarsi in

Diritto

Due sono i punti di fatto sui quali il Collegio è chiamato a fermare la sua attenzione per la risoluzione dei punti di diritto: le deficienze della cronaca nel periodo precedente alla tragedia Paternò - Trigona: quelle nel giorno successivo alla tragedia stessa.

Sul primo punto il Collegio potrebbe limitarsi a dichiarare non esservi materia a contendere, perchè lo stesso resistente afferma nelle sue controdeduzioni che non per ciò la direzione dell'Avanti si è determinata a licenziare il Paoloni contestandogli i diritti di anzianità per colpa grave.

Tuttavia il Collegio ha creduto utile, e attraverso le deduzioni scritte dalle parti, e attraverso i loro interrogatori, portare il suo esame su questo punto, anche perchè da tale esame potevano venir chiarite e delimitate le responsabilità inerenti al fatto che determinò il licenziamento. E da tale esame il Collegio ha tratto la convinzione che, più che di deficienze imputabili a persone si trattasse in quel primo periodo di deficienze fatalmente emergenti dalla insufficiente potenzialità economica del giornale: per cui inevitabile era il disaccordo e il dissidio fra il direttore, che avrebbe desiderato vedere i servizi del giornale, corris-



ponderare in ampiezza e in precisione a quella degli altri maggiori periodici romani, e il redattore, che non aveva e non poteva avere a sua disposizione; mezzi per raggiungere tale scopo: dissidio nel quale ambo le parti erano in perfetta buona fede, ma erano chiuse nelle strettezze di un circolo vizioso superiore alla loro volontà; perchè la organizzazione dei servizi è nello stesso tempo causa ed effetto delle buone condizioni economiche d'un giornale.

Causa, in quanto ne favorisce la diffusione e il conseguente consolidamento finanziario: effetto, in quanto presuppone nel giornale la esistenza dei mezzi economici necessari alla organizzazione stessa.

Ornò che se da un lato era giustificato e legittimo il desiderio del direttore di veder la cronaca dell'Avanti organizzata in modo da favorire e da allargare la diffusione e la tiratura del giornale, era dall'altro giustificata e legittima la divergenza di idee del redattore, che i mezzi per quella organizzazione non aveva, o li aveva manchevoli e insufficienti.

Sul secondo punto, vale a dire sul fatto che determinò il licenziamento - cronaca all'indomani della tragedia Paternò - Trigona - il Collegio non esita ad esprimere la sua opinione che tecnicamente il servizio dovesse essere diversamente organizzato, e che in questo punto sia imputabile al Paoloni - all'infuori delle responsabi-



lità che su lui non ricadevano per i motivi espressi in riguardo al primo punto - un certo grado di deficienza professionale. Pare infatti evidente al Collegio che, anche ammettendo il criterio che la cronaca dell'Avanti potesse e dovesse essere in tale occasione quantitativamente inferiore a quella degli altri giornali della capitale, anzi, a maggior ragione se tale criterio si ammette, non potesse però la cronaca breve e riassuntiva non avere un carattere proprio, e recare ai lettori del giornale notizie nuove e fresche, oltre quelle tolte dallo spoglio degli altri giornali.

Onde il quesito giuridico che si presenta al Collegio è il seguente: quid iuris quando, in una serie di deficienze al redattore non imputabili, si innesta una deficienza professionale a lui imputabile?

L'indagine da fare, in questo caso, verte preliminarmente ed essenzialmente sul grado di negligenza del redattore, sul fatto se tale negligenza fosse in lui cosciente, sugli altri elementi che tale negligenza possono aggravare o scusare. Ora il Collegio, attraverso l'esame delle varie circostanze di fatto, è venuto nella convinzione che anziché di una negligenza determinata da mancanza di capacità o di attività, si sia trattato di una deficienza soprattutto determinata nel Paoloni da un errato criterio di massima, vale a dire da una inesatta valutazione dell'importanza dell'avvenimento. Anziché aver coscienza